

R.G. V.G. 234/2024**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice monocratico, in persona della dott.ssa Francesca Sicilia, a scioglimento della riserva assunta in data 20.2.2024, pronuncia la seguente

ORDINANZA EX ARTT 18- 19 CCII

nel procedimento iscritto al n. R.G. 234/2024 V.G. a seguito di ricorso ex art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito in legge n. 147/2021 promosso da:

(P. IVA _____), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente C.d.A., Geom. _____, con sede in _____, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv _____, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in _____;

RAGIONI DELLA DECISIONE**IL RICORSO E L'UDIENZA**

La ricorrente, versando nelle condizioni di cui all'art. 12, co.1, CCII, depositava in data 22/01/2024 istanza per la Nomina dell'Esperto della Composizione Negoziata ex artt.13 e 17 CCII e con la medesima istanza formulava richiesta di applicazione delle misure protettive ex art.18, co. 1, 4 e 5 CCII, indicando le seguenti procedure, mosse in danno della Cooperativa istante, instaurate da:

- _____, creditrice in virtù di decreto ingiuntivo n.2845/2020 per € 101.665,00, oltre interessi e spese del monitorio, emesso dal Tribunale di Salerno e reso provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.. Nel corso del giudizio di opposizione a d.i. RGACC: n. 1900/2021 (pendente dinanzi al G.I. dott. Ietto udienza del 23.11.2023), il creditore procedeva al pignoramento presso terzi presso l' _____, ove la Cooperativa intratteneva i propri rapporti bancari;
- _____, creditore in virtù di sentenza n. 3346/2023, emessa dal Tribunale di Salerno, con la quale la Cooperativa _____ veniva condannata in solido con la _____ al pagamento della somma di € 103.550,00, oltre spese processuali. In virtù di tale titolo, il creditore iscriveva ipoteca giudiziale sui beni della istante e promuoveva procedura esecutiva immobiliare distinta con il n. 6/2024 R. Esec. Imm., dinanzi al Tribunale di Salerno G.E. dott.ssa Faracchio;
- _____, creditrice in virtù della sentenza di cui al capo precedente promuoveva, per le spese processuali liquidate in suo favore,



una procedura di pignoramento presso terzi sul conto acceso dalla Cooperativa;

- , creditrice in virtù del lodo reso in data 24/11/2023 dall'Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno all'esito del procedimento di V.G. n. 1523/2023, cui seguiva atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 40.200,00;

- , proprietaria-venditrice dei suoli oggetto dell'iniziativa edilizia della Cooperativa istante, promuoveva una procedura arbitrale dinanzi al Collegio Arbitrale di Napoli, il quale in data 27.01.2024 emetteva il lodo parziale arbitrale che, accogliendo la richiesta della , così decideva: "...dichiara avverata la condizione risolutiva prevista dall'art. 7 lett. b) dell'atto di compravendita ed appalto del 19/04/2005, come modificato dall'art. 6 lett. b) dell'atto ricognitivo del 21/12/2012, a sua volta modificato dall'art. 2 dell'atto ricognitivo del 21/12/2020, per non aver la conseguato alla , entro il 31/12/2021, il fabbricato H oggetto di appalto e, per l'effetto, accerta la riacquisita proprietà da parte della dei seguenti immobili ...". Detto lodo, notificato in data 27/01/2024, veniva dichiarato immediatamente esecutivo e veniva concesso il termine perentorio di un mese dalla notifica della decisione, con condanna al pagamento di € 1.500,00, per ogni giorno di ritardo dalla consegna. Pertanto, l'istante formulava richiesta di applicazione delle misure protettive ex art.18, co. 1, 4 e 5 CCII e successiva richiesta di conferma delle misure protettive nei confronti dei creditori indicati, nonché l'integrazione delle misure protettive concesse e l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, e specificamente la sospensione dell'esecutività del lodo parziale emesso in favore della .

Il ricorrente, infatti, affermava che, la restituzione alla delle aree sulle quali la Cooperativa aveva in corso di realizzazione l'edificazione dei fabbricati da destinare ai propri soci (quale prima abitazione), impedirebbe qualunque tentativo di ripresa e di completamento dell'iniziativa edilizia mutualistica, programmata e portata in avanti con enormi sacrifici dei propri soci. In particolare, l'istante sottolineava che, l'inadempimento che aveva portato alla risoluzione, ancora *sub iudice* (pendendo impugnazione del lodo), del contratto di appalto/vendita, è rappresentato dalla mancata consegna alla di un fabbricato, peraltro già parzialmente edificato. Pertanto, l'esponente auspicava di poter portare a termine il progetto in tempi brevi con impresa nuova, già individuata e con proposta depositata agli atti, anche eventualmente con una retrocessione parziale di parte dei terreni originariamente ceduti alla ricorrente e con una somma a titolo risarcitorio.

Il Tribunale, riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in ragione della collocazione della sede legale della parte istante in Salerno, preso atto della istanza di nomina dell'esperto ai fini



dell'accesso alla composizione negoziata formulata ex art. 17 CCII nell'interesse della _____ in data 22.01.2024 e della nomina dell'esperto avvenuta in data 29.01.2024, vista la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio spiegata ex art. 18 CCII, pubblicata nel Registro delle Imprese in data 1.02.2024, come da risultanze della visura allegata, verificato il deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 19 comma 1 CCII ed accertata la presenza della documentazione prescritta dall'art. 19 comma 2 CCII, con provvedimento del 6.02.2024 fissava l'udienza mista ex art. 19 comma 3 CCII per il giorno 20/02/2024.

Eseguite regolarmente a cura della società istante le notifiche del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, si costituivano in giudizio:

- la _____, che chiedeva la non conferma delle misure protettive richieste dal ricorrente;
- _____, che in via preliminare richiedeva la revoca delle misure protettive e nello specifico la sospensione dell'efficacia delle misure protettive in riferimento alla procedura esecutiva n. 6/2024 Tribunale di Salerno nonché accertarsi e dichiararsi la condotta temeraria della ricorrente in ordine agli atti dispositivi del patrimonio posti in essere ed in via subordinata disporre le misure protettive per un periodo limitato di tre mesi onde consentire il pagamento integrale dell'esposizione debitoria maturata dalla ricorrente;
- _____, che si rimetteva al Tribunale in ordine alla richiesta della _____;
- _____, che prendendo atto che dalla consultazione dell'elenco dei creditori depositato in uno alla istanza di conferma delle misure ex art. 19 Codice della Crisi di Impresa ove non si rinveniva la posizione debitoria nei propri confronti, riservava ogni ulteriore difesa o azione all'esito della udienza.
Intervenivano, inoltre, ulteriori creditori della società ricorrente, non indicati nell'elenco dei creditori presentato da parte istante, quali:
- _____, che prendendo atto che la propria posizione creditoria non risultava inserita nel progetto del piano di risanamento si associava alla richiesta di concessione della sospensione dell'esecutività del lodo parziale reso in favore della _____ e riservava ogni ulteriore difesa o azione all'esito della conferma delle misure protettive e cautelari,
- _____, che chiedeva la revoca delle misure protettive richieste ex art. 18 CCII in ragione del fatto che la propria posizione creditoria non risultava inserita nel progetto del piano di risanamento;
- _____, il quale parimenti atteso che la propria posizione creditoria non risultava indicata, riservava ogni ulteriore difesa o azione all'esito dell'udienza;
- _____, che rappresentando anch'egli di non essere inserito nell'elenco dei creditori indicati nell'istanza di conferma delle misure protettive ex art.19, chiedeva di poter partecipare alla procedura di



composizione negoziata e riservava ogni ulteriore difesa o azione all'esito dell'udienza.

In data 19.02.2024 veniva depositato il parere dell'esperto dott.

, richiesto ai sensi dell'art 19 CCII in ordine alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla ragionevole perseguibilità del risanamento e alla coerenza del piano di risanamento presentato dall'imprenditore con la check-list.

All'udienza del 20.02.2024, il ricorrente si riportava al ricorso chiedendo la conferma delle misure protettive e la concessione della misura cautelare della sospensione dell'esecutività del lodo parziale emesso in favore della , rappresentando di aver dato comunicazione

dell'istanza proposta anche agli ulteriori creditori della società cooperativa non inseriti nell'elenco indicato nel ricorso; il creditore

si riportava alla comparsa, chiedendo la revoca delle misure protettive anche in riferimento alla procedura esecutiva n. R.G.

6/2024, rappresentando inoltre che la ricorrente aveva effettuato una vendita di sette appartamenti in frode rispetto al creditore chiedendo all'uopo trasmissione degli atti al PM; la srl si riportava alla

memoria in atti, chiedendo la non conferma delle misure rappresentando, altresì, la propria indisponibilità alle trattative come formulate dalla ricorrente nonché comunicazione al pm per consentire allo stesso di proporre ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale;

si riportava alla comparsa, evidenziando l'improponibilità della richiesta trattandosi di cooperativa edile e il mancato inserimento del proprio credito nell'elenco dei creditori indicato dalla ; il creditore

si riportava alla memoria rappresentando che il proprio credito non risultava ricompreso nell'elenco indicato dal ricorrente; l'avv.

, per se stesso, rappresentava di essere stato già soddisfatto con riguardo al credito vantato nei confronti della ricorrente ed in relazione alla richiesta delle misure protettive si rimetteva al giudice;

si riportava alla comparsa chiedendo di essere ammesso all'elenco dei creditori;

si riportava alla comparsa; si dava inoltre atto che agli atti risultavano depositate comparse per e per

; l'esperto dott. che si riportava alla

relazione in atti e rappresentava che il giorno 19.02.2024 vi era stato incontro con la presso il suo studio la quale aveva confermato la propria indisponibilità a qualsiasi ipotesi conciliativa per come formulata dalla ; il giudice riservava la decisione.

ASPETTI PROCEDIMENTALI

Preliminarmente, giova constatare che il ricorrente ha correttamente seguito l'iter procedimentale previsto dagli artt. 6 e 7 CCII, depositando la documentazione richiesta.

Tale assunto trova conferma nella relazione dell'esperto depositata in data 19.02.2024, nella parte in cui si rappresenta che l'imprenditore: - ha richiesto, in data 30/01/2024, al Segretario generale della C.C.I.A.A. di Salerno, con l'istanza di nomina dell'esperto, l'applicazione di misure



protettive del patrimonio; -a norma dell'art. 18, comma 2 CCII, ha inserito nella piattaforma telematica, unitamente all'istanza, la dichiarazione relativa all'esistenza o meno di misure esecutive o cautelari nei suoi confronti ed alla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato d'insolvenza, nonché, a norma dell'art. 17, comma 3 lett. d) CCII, una dichiarazione con la quale ha attestato di non aver depositato domande di concordato preventivo, anche con riserva, ovvero di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; - contestualmente alla richiesta di applicazione delle misure protettive o cautelari, ha debitamente iscritto a ruolo (R.G. V.G. 234/2024) presso il Tribunale competente, il procedimento di richiesta di conferma o modifica delle misure protettive, ovvero l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative correlate dalla documentazione richiesta ex art. 19 comma 2 CCII; - ha ottenuto dalla C.C.I.A.A. di Salerno, in data 01/02/2024, la pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio con numero di protocollo n. 12889.

Ciò posto, nel caso di specie, questo Giudice rileva la ritualità delle richieste ex art. 19 CCII da parte della società ricorrente, in ordine ai tempi ed alle modalità, tuttavia.

MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Sempre preliminarmente, giova precisare il contenuto delle misure protettive e cautelari nonché l'operatività delle stesse nell'ambito dello strumento di regolazione della crisi della composizione negoziata.

La composizione negoziata è uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che si svolge in un contesto stragiudiziale ed è affidato *in primis* all'iniziativa e all'autoresponsabilità dell'imprenditore. Accanto alla libera gestione del patrimonio da parte dell'imprenditore si pongono le misure protettive e cautelari, elaborate dal legislatore quale forma di garanzia volta a prevenire la condotta di creditori spinti da interessi particolari non coerenti con le finalità di risanamento aziendale, ma anzi finalizzate a conseguire posizioni di vantaggio competitivo in vista della possibile apertura di una procedura concorsuale.

La previsione di una fase giudiziale incidentale al percorso di composizione negoziata regolata dal procedimento di cui all'art. 19 C.C.I.I. attraverso l'intervento

del giudice risponde all'esigenza di garantire il bilanciamento degli interessi coinvolti: al giudice, infatti, viene demandata una innovativa funzione di garante del delicato equilibrio fra i contrapposti interessi delle parti.

Due sono le categorie di misure invocabili dall'imprenditore che abbia avuto accesso alla composizione negoziata, *le protettive e le cautelari*.

Le *misure protettive* sono tipizzate dall'art. 18 C.C.I.I. e comprendono: a) divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (divieto che si estende al patrimonio del debitore e ai beni e ai diritti sui



quali egli esercita l'attività di impresa sulla scorta di un concetto dinamico di patrimonio ovvero comprendente anche beni che non sono di proprietà del debitore ma di cui lo stesso dispone; divieto che colpisce potenzialmente tutti i creditori non solo quelli che tali erano prima dell'ingresso in composizione negoziata);

b) divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione (es. ipoteche giudiziali e legali), con esclusione di quelli concordati con l'imprenditore;

c) divieto per i creditori interessati dalle misure protettive indicate di esercitare il loro potere di autotutela negoziale: non è possibile risolvere unilateralmente il contratto, rifiutarsi di adempiere, anticiparne la scadenza o modificarlo in danno del debitore per il solo fatto del mancato adempimento pregresso; a norma dell'art. 18, ult. co., CCII «I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive fino alla conferma»;

d) il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salva la facoltà per i creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo di avviare e proseguire il procedimento unitario (anche formulando istanze cautelari ai sensi dell'art. 54 co. 1 C.C.I.I.).

Sia nel percorso negoziale di cui agli artt. 17-18-19, sia nel contesto di una procedura di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, l'effetto delle misure protettive decorre a partire da quando il debitore dichiara di volersene avvalere (art. 17, comma 1, secondo periodo; art. 54, comma 1, CCII): il *dies a quo* coincide con il momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'accettazione dell'esperto, nel primo caso, e del ricorso *ex* artt. 37-40 CCII, nel secondo. L'efficacia di quelle misure è comunque provvisoria, perché soggetta a successiva conferma da parte del giudice, a valle dei procedimenti descritti rispettivamente dagli artt. 19 e 55 CCII.

Accanto alle misure protettive il legislatore ha previsto anche misure cautelari, la cui principale caratteristica, in assenza di altra specifica indicazione, è l'atipicità, dovendo esse intendersi comprensive, come si ricava dall'art. 2 lett. q) C.C.I.I., di ogni altro provvedimento che sia idoneo ad "assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative" (ai sensi dell'art. 19 co. 1, CCII «...Con ricorso presentato al tribunale competente, ... [l'imprenditore] chiede, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative»).

Si aggiunge che, diversamente dalle protettive, quelle cautelari sono misure concesse dal giudice, ovvero non soggette ad alcuna efficacia automatica neppure provvisoria, salva la possibilità di ottenerne l'adozione *inaudita altera parte*, con posticipata instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

Pertanto, mentre le misure protettive sono tipiche e rappresentano un *numerus clausus*, riducendosi la discrezionalità dell'imprenditore alla individuazione dei diritti/beni o dei creditori/categorie di essi su cui sono destinate ad operare, le misure cautelari sono invece atipiche ed



innominate, caratterizzandosi nel loro contenuto per la loro effettiva strumentalità rispetto al buon esito delle trattative che costituisce invero lo scopo della procedura.

Altra sostanziale differenza è che le misure protettive operano tendenzialmente nei confronti dell'universalità dei creditori, mentre le misure cautelari richiedono necessariamente l'individuazione del destinatario sui cui diritti o facoltà andranno ad incidere.

FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA

Così affermata, in linea di principio, la possibilità per il debitore di accedere, nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi, alla tutela cautelare urgente ex artt.669 bis e segg. C.P.C., occorre valutare, in concreto, la sussistenza dei requisiti idonei a legittimare le richieste misure cautelari inibitorie, che presuppone la duplice valutazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; con la conseguenza che la carenza anche di uno soltanto dei requisiti indicati impedisce la pronuncia del provvedimento cautelare.

Il *fumus boni iuris* consiste anzitutto nell'accertamento della condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, vale a dire l'esistenza di uno stato di crisi ovvero anche di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché sempre reversibile, tale cioè da rendere tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità), il risanamento (cfr. Trib. Bologna, 8 novembre 2022; Trib. Mantova 20 dicembre 2022).

La valutazione delle prospettive di risanamento è rimessa *in primis* alla valutazione dell'esperto, il quale avvia le trattative solo quando ritiene che esse siano concrete e possano essere dunque discusse con le parti interessate a darvi corso (art. 17 co. 5 CCII).

Le verifiche compiute dall'esperto sono rimesse al vaglio del Tribunale che è chiamato ad acquisire un motivato parere dell'esperto (art. 19 co. 4 CCII), nonché a valutarne la congruità e coerenza logica sulla base di precisi riscontri estrinseci, (cfr. Trib. Lecco 20/01/2023 e Trib. Palermo 2/03/2023).

Il sindacato giudiziale, da compiersi in via sommaria tenuto conto delle caratteristiche dell'accertamento cautelare, deve dunque basarsi: a) sugli esiti del test pratico, finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto "fra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi a servizio del debito", nonché a stabilire, di conseguenza, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; b) sul piano di risanamento predisposto dall'imprenditore in base alla lista di controllo messa a sua , la cui produzione in giudizio, sia pure sotto forma di mero progetto, è oggi prevista sin dall'avvio della procedura; c) sull'analisi di coerenza effettuata dall'esperto, consistente nel vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero in ultima analisi in un'attestazione di veridicità dei dati



contabili forniti dall'imprenditore e di fattibilità del piano (cfr. Tribunale di Avellino, 30 ottobre 2023).

Il *fumus boni iuris* appare pertanto basarsi: da una parte, nella precondizione di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza, dall'altra, nel giudizio di risanabilità, secondo criteri di razionalità (ovvero di concreta probabilità), della situazione di crisi.

Invero, il requisito del *fumus boni iuris* della tutela protettiva ex art. 19 CCII non può prescindere, proprio in considerazione della natura dell'istituto della composizione negoziata, dal verificare la funzionalità, almeno potenziale, delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Tale assunto si evince chiaramente dalla lettera normativa dove è chiarito che le misure devono essere "funzionali" al buon esito delle trattative dalla cui strumentalità rispetto alle soluzioni di risanamento possibili non può dunque prescindersi.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, questo dev'essere interpretato come il rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa. La sussistenza di tale presupposto va verificata sulla base delle trattative in corso; queste, infatti, devono essere caratterizzate da concretezza e serietà, ovvero devono essere effettivamente protese al raggiungimento di un accordo, e condotte con correttezza e buona fede, in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione.

Al fine di valutare tale requisito, quindi, sono importanti: la condotta dell'imprenditore; la completezza delle informazioni fornite; la disponibilità a rappresentare ai terzi, in maniera compiuta e fedele, lo stato della propria impresa; la condotta dei creditori che devono dimostrare buona fede e spirito conciliativo. La verifica del *periculum in mora* deve tenere conto degli interessi contrapposti, in modo da garantire che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori.

VAGLIO GIUDIZIALE ANCHE ALLA LUCE DEL PARERE DELL'ESPERTO

Ciò posto, il giudice per valutare se confermare le misure protettive e dare accoglimento alla richiesta di applicazione di misure cautelari deve tenere conto: della sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa; dell'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative; dell'adeguatezza e della proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa; delle conclusioni dei creditori; del fatto che i creditori abbiano confermato o meno l'avvio delle trattative con il ricorrente; dell'eventuale manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi; della rilevanza di eventuali rilievi svolti da altri creditori (cfr. Trib. di Prato, 299/2022 V.G., del 22.04.22).



Nel caso in esame, non risulta possibile formulare una prognosi positiva in ordine alle prospettive di risanamento per le ragioni che seguono, avuto riguardo anche del parere dell'esperto.

Invero, dalla relazione dell'esperto dott. _____ si evince che: - la posizione creditoria principale è quella della _____, ravvisabile nell'oggetto del lodo arbitrale, conclusosi con l'accoglimento delle ragioni della _____ e, per effetto del quale, è stata imposta la restituzione dei suoli, con l'acquisizione gratuita al patrimonio di quest'ultima dei fabbricati eretti (anche se solo in parte), oltre al pagamento di una penale di € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna; - il piano di risanamento presentato dalla ricorrente si basa sostanzialmente su un'ipotesi transattiva con la società _____, creditore strategico, senza la cui volontà non sembra possa ritenersi plausibilmente attuabile il piano di risanamento così come formulato dalla società _____. Sulla base di tali premesse si fonda la valutazione finale dell'esperto sul prevedibile risanamento e sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, secondo cui, testualmente: *"..senza l'accordo con la _____, le richieste di misure cautelari non hanno motivo di essere confermate e la procedura negoziata non ha motivo di proseguire... L'unica alternativa percorribile è la Liquidazione Giudiziale o la Liquidazione Coatta Amministrativa se percorribile.."*

Orbene, la valutazione negativa dell'esperto dotata di congruità e coerenza logica sulla base di precisi riscontri estrinseci, quali la indisponibilità del principale creditore, conduce ad un giudizio di non risanabilità, secondo criteri di razionalità (ovvero di concreta probabilità), della situazione di crisi, con la conseguenza che si ha nel caso in esame una verifica in negativo della funzionalità delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

Si osserva invero che la valutazione del giudice va condotta avendo riguardo soprattutto all'analisi posta in essere dall'esperto. Il giudice, infatti, chiamato ad esprimersi sulla conferma delle misure, deve tenere in massima considerazione le diverse valutazioni svolte dall'esperto, al fine di non sconfinare in valutazioni tipicamente "compositive" riservate ai creditori ovvero, per l'appunto, all'esperto negoziatore.

Stante la insussistenza nel caso in esame di ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa alla luce delle conclusioni dei creditori e in specie del creditore principale con conseguente inadeguatezza delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa, la richiesta di conferma delle misure protettive e di concessione del provvedimento cautelare indicato non può essere accolta.

Va, inoltre, precisato con specifico riferimento alla richiesta di adozione della misura cautelare di sospensione del lodo arbitrale emesso in favore della _____ che la stessa si presenta inammissibile per le ragioni di seguito esposte.



Invero, i provvedimenti cautelari, a differenza delle misure protettive, sono per definizione atipici. Tuttavia, è possibile individuare dei limiti estrinseci degli stessi, al fine di poter selezionare in termini più generali le tutele incompatibili con le caratteristiche e con la funzione che ad esse riconosce la legge. Come accennato in precedenza, da un lato, si tratta di provvedimenti provvisori perché strumentali al buon esito delle trattative, dall'altro, sono *provvedimenti idonei ad incidere in termini inibitori su diritti di creditori e terzi onde preservare il patrimonio del debitore e i rapporti negoziali funzionali all'esercizio dell'impresa ma non ad ottenere coattivamente l'esecuzione di nuove prestazioni, il conseguimento di utilità altrimenti non dovute o l'instaurazione di nuovi rapporti giuridici, ragion per cui è da escludere la reviviscenza di contratti già risolti.*

Nel caso in esame, oggetto del lodo arbitrale risulta essere il contratto di compravendita e appalto del 19 aprile 2005 concluso tra la _____ e la _____, con il quale la _____ aveva trasferito alcuni terreni alla ricorrente allo scopo di far costruire dei fabbricati destinati all'utilizzo abitativo.

Con il lodo del 27.01.2024, il collegio arbitrale ha dichiarato avverata la condizione risolutiva prevista dall'art. 7, lett. B) dell'atto di compravendita e appalto del 19 aprile 2005, per non avere la _____

consegnato alla _____, entro il 31 dicembre 2021, il fabbricato H oggetto di appalto e, per l'effetto, ha accertato la riacquisita proprietà da parte della _____ dei predetti terreni.

Pertanto, nel caso in esame, dall'accoglimento della richiesta di adozione della misura cautelare di sospensione del lodo arbitrale ne deriverebbe una reviviscenza di un contratto ormai risolto e, dunque, un ripristino della situazione preesistente rispetto all'emanazione del lodo. *Tale funzione non è quella propria delle misure cautelari laddove l'obiettivo del provvedimento cautelare è quello di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate, al fine di agevolarne l'esito positivo.*

Tanto premesso, rilevato che il piano di risanamento prospettato dalla ricorrente, cui devono essere funzionali le misure protettive e cautelari, verte principalmente sulla ripresa dell'attività edilizia collegata alla sospensione del lodo arbitrale emesso in favore della _____ nonché al raggiungimento di un accordo con la stessa, la richiesta di conferma delle misure protettive e di applicazione della misura cautelare non può essere accolta.

A ciò aggiungasi che dalla relazione dell'esperto si evince inoltre che *"...gli unici flussi finanziari precisi sono derivanti dalle maggior somme da versare da parte dei soci ma che, tuttavia, non vi è un'espressa previsione di volontà dei soci di coprire con risorse finanziarie proprie pari a circa € 3.500.000 con ulteriori versamenti di somme..."*.

Deve, dunque, concludersi che si ha nel caso in esame una verifica in negativo della funzionalità delle trattative al raggiungimento degli obiettivi di risanamento con conseguente impossibilità di dare



Tribunale di Salerno - Il Giudice

Foglio n. 11 di 11

attuazione concreta al progetto del piano di risanamento così come elaborato dalla società cooperativa.

Per le motivazioni sopra esposte, il Giudice monocratico, in persona della dott.ssa Francesca Sicilia,

P.Q.M.

RIGETTA la richiesta di conferma delle misure protettive e ne dispone la revoca;

RIGETTA la richiesta di adozione del provvedimento cautelare di sospensione del lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale di Napoli in data 27.01.2024.

Si comunichi alla ricorrente presso l'avv. _____, all'esperto dott. _____ nonché al registro delle imprese ex art. 19 comma 7

CCII.

Si comunichi al p.m. per quanto di competenza.

Salerno, 22.02.2024

Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sicilia

